



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 27

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27-2-2023 è stata pubblicata la legge indicata in oggetto di cui **si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**

Articolo 1, comma 5 (Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità)

L'articolo 1, comma 5, introdotto in sede referente, amplia il termine per l'esercizio della delega in materia di disabilità, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 2021, n. 227: detto termine è posticipato, attraverso una modifica testuale del succitato articolo 1 della legge 227/2021, al 15 marzo 2024.

Il testo vigente della disposizione oggetto di modifica prevede che l'attuazione della delega in questione avvenga entro venti mesi dal 31 dicembre 2021 (giorno di entrata in vigore della legge delega), vale a dire entro il 31 agosto 2023. Si ricorda che la legge 227/2021 rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR. Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel progetto di vita personalizzato e partecipato diretto a consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

La finalità sottesa alla delega in oggetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 227/2021, è quella di garantire alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, anche mediante una valutazione della stessa congruente, trasparente ed agevole, tale da consentire il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, per promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 1, comma 2, lettera a) (Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

La lettera a) dell'articolo 1, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni, da parte di pubbliche amministrazioni, derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista). Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità:

- di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2014-2022, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, in relazione alle cessazioni dall'impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2013; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018-2021.

Articolo 1, comma 22-quater (Inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando o distacco)

Il comma 22-quater dell'articolo 1 differisce il termine di applicazione della disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco; in base alla novella di cui al presente comma, il termine per l'attivazione della relativa procedura di inquadramento in ruolo viene differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Tali procedure straordinarie possono essere attivate entro il termine ora oggetto di differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali, con riferimento a dipendenti già in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Articolo 1-ter (Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

L'articolo 1-ter prevede che i termini la cui durata contrattuale non siano ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, sono prorogati al 31 dicembre 2023 relativamente agli importi e ai quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La disposizione in esame, secondo quanto emerge dal testo normativo, è volta a favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione. La proposta in esame, inoltre, stabilisce, contestualmente, che i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento d'urgenza in questione.

Articolo 2, comma 9-bis (Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie)

Il comma 9-bis dell'articolo 2, proroga di tre anni una serie di termini previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio e che per cause di forza maggiore, dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.

Il comma 9-bis dell'articolo 2, introdotto in sede referente, dispone una serie di proroghe di termini relativi ad adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell'epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima. Il comma 1 dell'art. 2 del D.M. 19 marzo 2015 stabilisce che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del citato D.M. 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I al D.M. 19 marzo 2015, entro i termini temporali e con le modalità ivi indicate.

Articolo 3, comma 2 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

L'articolo 3, comma 2, proroga, anche per il 2023, l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare, l'articolo 3, comma 2, modificando il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, proroga per l'anno 2023 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell'individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

La norma si applica ai soggetti tenuti all'invio dei dati, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

legislativo n. 175 del 2014 (recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata").

Il comma 3 sopra richiamato elenca i seguenti soggetti: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri**.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi a talune spese che danno diritto a deduzioni dal reddito (diverse da quelle indicate dal comma 3).

Si ricorda che le modalità di invio di dati di natura sanitaria nell'ambito del Sistema pubblico di connettività sono state stabilite con il D.P.C.M. 26 marzo 2008. Inoltre, con decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono state fissate le "specifiche tecniche e modalità operative del Sistema tessera sanitaria per consentire la compilazione agevolata delle spese sanitarie e veterinarie sul sito dell'Agenzia delle entrate, nonché la consultazione da parte del cittadino dei dati delle proprie spese sanitarie, in attuazione dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 175 del 2014".

Articolo 3, comma 3 (Proroga dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria)

L'articolo 3, comma 3, proroga al 1° gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, devono adempiere all'obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

La disposizione consente agli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (quali, ad esempio, le farmacie, gli ottici, ecc.) di continuare a gestire i flussi informativi verso il Sistema tessera sanitaria con le stesse modalità utilizzate dal 2014 ad oggi, evitando onerosi interventi tecnici sui *software* gestionali e sui registratori telematici.

L'articolo 2, comma 6-*quater* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone in particolare che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 (ossia l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri), mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. **A decorrere dal 1° gennaio 2023 (ora prorogato al 1° gennaio 2024), i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3, che prevede che la registrazione, sia effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Quanto ai soggetti tenuti alla trasmissione di tali dati si segnala che in base all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e **gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.**

Successivamente i decreti ministeriali 1° settembre 2016, 22 marzo 2019, 22 novembre 2019 e 16 luglio 2021 hanno individuato ulteriori soggetti (iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali) tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie. L'Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica del 17 giugno 2019 ha chiarito che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI (sistema di interscambio) come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Articolo 3, comma 5 (Gare affidamento servizi mensa)

L'articolo 3, comma 5, proroga dal 31 dicembre 2022, fino alla data di acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque non oltre il 30 giugno 2023, l'applicazione dell'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 4, comma 1 e 1-bis (Forme premiali per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

L'articolo 4, comma 1, estende anche al 2023 le modalità di riparto della quota premiale calcolata sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio. Con una modifica inserita in sede referente, è stato inoltre disposto l'innalzamento allo 0,5 per cento della quota premiale per il 2023.

Il comma 1 dell'articolo 4 in esame si rende necessario considerata la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrà individuare diverse modalità di ripartizione delle forme premiali calcolate sul finanziamento statale al Servizio sanitario nazionale ai fini dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per le regioni cd. "virtuose".

Il comma 1-bis, inoltre, novellando il comma 544, articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), prevede che la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2023 sia innalzata allo 0,5 per cento delle predette risorse.

Articolo 4, comma 3 (Proroga della possibilità di reclutamento a tempo determinato di personale medico)

L'articolo 4, al comma 3, stabilisce un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere, in deroga alla normativa vigente in materia di gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, per fronteggiare l'emergenza pandemica. Il comma 3 dell'articolo 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 18/2020 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Le predette disposizioni oggetto di proroga specificano che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, possono essere attribuiti - da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. **Gli incarichi in questione devono avere durata non superiore a sei mesi e sono conferibili in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.**

Articolo 4, comma 3-bis (Proroga della possibilità di conferimento di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN)

Il comma 3-bis dell'articolo 4, introdotto in sede referente, modifica la lettera a) del comma 268 della legge di bilancio 2022, che nel testo vigente ha consentito che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferissero incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà erano esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime erano subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Le innovazioni introdotte dal comma in esame consentono il conferimento degli incarichi in questione anche per l'anno 2023, estendendo la prorogabilità degli incarichi già conferiti fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina)

Il comma 5 dell'articolo 4, interamente sostituito durante l'esame in sede referente, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola di un anno, a tutto il 2023.

Detti crediti, pertanto, si intendono già maturati in ragione di un terzo in tale periodo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Le nuove disposizioni intervengono anche sulla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, prevedendo la possibilità dell'assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi attraverso specifici crediti compensativi da definire con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua.

Il **comma 5** prevede, mediante l'aggiunta dei commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), le seguenti disposizioni:

- la **proroga di un anno, al 31 dicembre 2023, del periodo per la maturazione automatica, già prevista per il triennio 2020-2022, dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina) in ragione di un terzo, a beneficio di tutti i professionisti sanitari individuati dalla L. n.3/2018** che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza pandemica per COVID-19 (comma 1-*bis*). La nuova disposizione specifica e chiarisce inoltre che il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno, invece, ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023;

- la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche per i trienni 2014-2016 e 2017-2019, la quale può essere comunque conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Si ricorda che quest'ultima è stata recentemente ricostituita presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - AgeNaS con il D.M. del 27 settembre 2022 ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 16-*ter*, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, prevedendone la durata in carica per tre anni dalla data del suo insediamento.

Tra i compiti assegnati alla predetta Commissione si segnalano:

- la definizione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici;

- la definizione dei crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo e degli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative;

- l'individuazione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome, in relazione alla durata della sperimentazione, dei crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali;

- la definizione dei requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e la verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi della disciplina prevista all'articolo 16-*bis* del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la **formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente, successivamente al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali**. Essa consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

Inoltre, nell'ordinamento vigente l'ECM produce i seguenti effetti normativi (art. 16-*quater* del sopra citato D.Lgs. 502/1992):

- la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali e delle strutture sanitarie private;

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale per la formazione continua;

- per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che operi nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e la maturazione dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per il conseguimento o la conservazione dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 4, comma 6 (Proroga di disposizioni in tema di ricetta elettronica)

L'articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, estendendole all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

In particolare, la disposizione in commento proroga fino al 31 dicembre 2024 le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e quelle di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica disposte con gli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022. Inoltre, per effetto di una ulteriore modifica inserita in sede referente, si prevede espressamente l'estensione di tali modalità all'invio del numero ricetta elettronica (NRE) per mezzo di posta elettronica.

Si rileva che le modalità di utilizzo oggetto di proroga sono necessarie per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base e consolidare il sistema già sperimentato nel corso dell'emergenza pandemica.

Al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito può chiedere allo stesso medico il rilascio del promemoria dematerializzato (tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria) ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica (tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica).

Riguardo alle succitate modalità di utilizzo del promemoria non cartaceo della ricetta elettronica, si ricorda che l'assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può ricorrere alla posta elettronica, ad sms o ad applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini, oppure a mera comunicazione alla farmacia. Si ricorda che le sopra descritte modalità di utilizzo del promemoria dematerializzato della ricetta elettronica, oggetto di proroga, sono aggiuntive rispetto alle modalità previste a regime dall'articolo 3 del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020.

Articolo 4, commi 7 e 8 (Finanziamento indirizzato a specifiche strutture con attività prevalente in trapianti di tipo allogenico e adroterapia)

L'articolo 4, ai commi 7 e 8, estende a ciascun anno del biennio 2023-2024 l'accantonamento di risorse, pari a 38,5 milioni di euro a valere sul Fondo sanitario nazionale, in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali IRCCS e centri di riferimento nazionali, con attività prevalente nell'ambito della ricerca, assistenza e cura relativamente al miglioramento dell'erogazione dei LEA.

I finanziamenti concernono: prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e l'adroterapia per trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.

Articolo 4, comma 7-bis (Proroga del Patto per la salute 2019-2021)

Il comma 7-bis dell'articolo 4 dispone la proroga del Patto per la salute 2019-2021 fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria, in particolare



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

disponendo il coordinamento di alcuni obiettivi del Patto con il decreto di attuazione della riforma degli IRCCS previsto come obiettivo del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Più in dettaglio, il comma 7-*bis* dell'articolo 4, prevede la proroga dell'attuale Patto per la salute 2019-2021, ancorché scaduto, fino all'adozione di nuovo documento di programmazione sanitaria.

Com'è noto, il Patto per la Salute 2019-2021 è l'accordo programmatico sancito tra lo Stato e le Regioni per un triennio, nello specifico quello dal 2019 al 2021, che tuttavia non tiene conto dell'emergenza successivamente intervenuta con la pandemia, in quanto la definizione è avvenuta in epoca ante-Covid.

La disposizione stabilisce inoltre che gli obiettivi delle schede n. 4 (Mobilità sanitaria) e n. 11 (Ricerca) devono essere coordinati con le disposizioni di cui al D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 200, che ha disposto il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), garantendo l'equo accesso ai cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli IRCCS in coerenza con la domanda storica di cui al comma 496, articolo 1, della legge di Bilancio 2021 (L n. 178/2020).

Articolo 4, comma 8-*bis* (Procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici)

Il comma 8-*bis* dell'articolo 4 dispone in ordine alle procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, facendo confluire nel provvedimento in esame la disciplina già posta in materia dall'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4.

La norma importata con il comma 8-*bis* in commento, novellando l'articolo 9-*ter*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 78/2015, **modifica il termine entro cui le aziende fornitrici di dispositivi medici - relativamente al superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 luglio 2022/104 -, sono tenute ad adempiere all'obbligo di ripiano posto a loro carico. In particolare, si stabilisce che le predette aziende fornitrici devono effettuare i propri adempimenti, in ordine ai versamenti in favore delle singole Regioni e Province autonome, entro il 30 aprile 2023.**

Articolo 4, commi 9-*bis* e 9-*ter* (Risorse per l'attuazione del Piano oncologico nazionale)

I commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 4, inseriti durante l'esame in sede referente, sono volti a istituire, per gli anni 2023-2024, **un Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 e a stabilirne i criteri di riparto tra le Regioni e Province autonome in base alle specifiche esigenze regionali.**

In particolare, il comma 9-*bis* dell'articolo 4, prevede l'istituzione per gli anni 2023-2024, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un fondo denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027 – PON, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico, come definite dal Piano oncologico Nazionale 2023-2027.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 4, comma 9-quater (Incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale)

Il comma 9-quater dell'articolo 4 differisce dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Tali disposizioni transitorie permettono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Il differimento in questione è disposto apportando una modifica testuale all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che aveva a sua volta prorogato la suddetta disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2022.

Più in particolare, le norme transitorie oggetto di proroga, in primo luogo, permettono che:

- i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale instaurino un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale. Le ore di attività svolte in base a tale rapporto si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di natura pratica del suddetto corso;**
- i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, assumano incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscrivano negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine summenzionato.**

Al riguardo, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi. In relazione alla fattispecie suddetta di incarico provvisorio di medicina generale convenzionata, si prevede, per il caso di assegnazione di un numero di assistiti superiore a 800, la sospensione della corresponsione della borsa di studio.

Per gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte (durante la fase transitoria summenzionata) in base agli incarichi provvisori o di sostituzione ed ai servizi di guardia summenzionati si considerano a tutti gli effetti attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo dell'attività formativa di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

natura pratica del suddetto corso.

Per gli iscritti ai corsi di formazione specialistica, il periodo di attività svolto (durante la fase transitoria summenzionata) in base ai medesimi incarichi e servizi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione. In merito, come norma di chiusura, si prevede che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Inoltre, ai sensi della disciplina transitoria in esame, i medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche per tali attività, si pone il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede, come norma di chiusura, che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Articolo 4, comma 9-quinquies (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 9-quinquies dell'articolo 4 modificando il comma 1, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L. 73/2021, differisce al 31 dicembre 2023 il termine (attualmente fissato al 31 dicembre 2022) entro il quale le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono adeguarsi, con l'approvazione dei relativi piani organizzativi, a *standard* organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di ottenere un contributo da parte della Regione o provincia autonoma.

Articolo 4, commi 9-septies e 9-octies (Recupero delle liste d'attesa)

I commi 9-septies e 9-octies dell'articolo 4 introducono disposizioni volte a favorire lo smaltimento delle liste d'attesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, consentendo alle Regioni e Province autonome, rispettivamente, l'utilizzo di risorse correnti non fruite entro il 31 dicembre 2022 allo scopo di avvalersi di strutture private accreditate, e la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di derogare ai regimi tariffari ordinari. Più in dettaglio, il comma 9-septies dell'articolo 4 consente alle Regioni e Province autonome che abbiano rappresentato ulteriori spese sanitarie sopravvenute nel 2022, di rendere disponibili, per conseguire l'equilibrio finanziario 2022, le risorse correnti loro assegnate ai sensi dei commi 276-278 della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e non utilizzate al 31 dicembre 2022 per le medesime finalità ivi previste, anche con riferimento agli enti interessati da piani di rientro per disavanzo sanitario, allo scopo di avvalersi delle strutture private accreditate per lo smaltimento delle liste d'attesa per assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

Articolo 4, comma 9-quaterdecies (Proroga norma transitoria per l'individuazione delle regioni di riferimento per il calcolo delle quote di riparto del fabbisogno sanitario)

Il comma 9-quaterdecies dell'articolo 4, inserito in sede referente, estende al 2023 la

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

norma transitoria, già prevista per il 2021 e per il 2022, in base alla quale si assumono come regioni di riferimento (cd. *benchmark*) per il calcolo delle quote di riparto delle risorse del fabbisogno sanitario tutte le cinque regioni individuate come le migliori in termini di erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in condizioni di equilibrio economico.

Articolo 4, commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies (Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale)

I commi da 9-quinquiesdecies a 9-septiesdecies dell'articolo 4, incidono su una disciplina transitoria, posta dalla legge di bilancio 2022, volta alla stabilizzazione, mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compreso il personale non più in servizio. Le modifiche introdotte, innanzitutto, estendono i termini entro i quali possono essere maturati i requisiti già prescritti ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. In secondo luogo, prevedono che la predetta disciplina si applichi, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ad alcune tipologie di personale precario, anche reclutate con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio, nel rispetto di determinati limiti di spesa.

Articolo 4, comma 9-octiesdecies (Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)

Il comma 9-octiesdecies dell'articolo 4 eleva in via transitoria da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; la possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026; la cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgono della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data.

Il trattamento pensionistico dei medici titolari dei suddetti rapporti di convenzione - medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché medici specialisti ambulatoriali (in convenzione) - è a carico dell'ENPAM (fondazione che rientra nell'ambito degli enti di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza). Il limite massimo di età in oggetto è stabilito dagli accordi collettivi nazionali relativi alle categorie suddette, ai quali fa rinvio la norma statale; il limite è pari attualmente a 70 anni e, come detto, viene elevato a 72 anni, in via transitoria, dal presente comma 9-octiesdecies, con riferimento ai casi in cui manchi una corrispondente offerta di personale medico convenzionato collocabile.

Articolo 4-ter (Proroga di termini in materia di personale sanitario)

L' articolo 4-ter, reca alcune norme di proroga, accomunate dalla finalità dichiarata di rispondere alla domanda di personale delle strutture sanitarie. Il comma 1, lettera a), prolunga l'applicabilità di una disciplina transitoria in tema di reclutamento, a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di medici



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

specializzandi e di altri professionisti sanitari in corso di specializzazione. La successiva lettera b) prolunga l'applicabilità di una normativa transitoria, a carattere derogatorio, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, integrandola con alcune prescrizioni ai professionisti interessati e con norme transitorie in tema ingresso di medici e infermieri stranieri assunti, presso strutture sanitarie, con tipologie contrattuali a tempo determinato.

Il comma 1, lettera a), differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 l'applicabilità della disciplina transitoria - posta dalla legge di bilancio 2019, all'art. 1, comma 548-bis, che consente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture sanitarie private, accreditate ed appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Più in particolare, la disciplina in esame prevede, in primo luogo, che i medici, i veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica a cui siano regolarmente iscritti, possano partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario concernenti la specifica disciplina oggetto del corso; tali soggetti, se risultati idonei, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medesimi è in ogni caso subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione ed all'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando.

In secondo luogo, la disciplina in oggetto consente, a determinate condizioni e in via transitoria, fino al termine ora differito al 31 dicembre 2025, l'assunzione, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei professionisti in formazione specialistica utilmente collocati nelle suddette graduatorie separate, con successivo inquadramento, a decorrere dalla data del conseguimento del titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Entro il suddetto termine temporale, la possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale è ammessa anche per le strutture sanitarie private accreditate, facenti parte della rete formativa della specializzazione in oggetto; tale possibilità è limitata agli specializzandi che svolgano l'attività formativa presso le medesime strutture.

Inoltre, i contratti di lavoro a tempo determinato in esame possono essere stipulati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ente o azienda e nei limiti di spesa per il personale vigenti, sempre che sussistano le condizioni - inerenti anche alla mancanza di altre risorse umane - poste dall'articolo 1, comma 548-ter, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica.

La definizione, per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato, delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria è demandata a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate, conclusi sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (l'accordo quadro è stato adottato con il D.M. 10 dicembre 2021). Le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.

Si ricorda che, secondo i principi posti dalla disciplina legislativa in oggetto, la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o azienda d'inquadramento (purché accreditato ai fini della formazione specialistica).

Il contratto non può avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dalla disciplina per determinate fattispecie di impedimento (servizio militare, gravidanza o malattia), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi (mentre l'interruzione definitiva del percorso di formazione comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro). Gli specializzandi assunti a termine sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale della dirigenza in oggetto del Servizio sanitario nazionale (il trattamento, qualora sia inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo); nel caso di assunzione a termine presso le suddette strutture sanitarie private, il trattamento è determinato in base al rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro (relativo ai dirigenti). Gli specializzandi assunti a termine svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Essi sono poi inquadrati, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio

sanitario nazionale, ferma restando la condizione dell'esaurimento della graduatoria dei soggetti già specialisti alla data di scadenza del bando (bando in relazione al quale lo specializzando era stato inserito nella graduatoria separata).

La successiva lettera b) reca alcune modifiche testuali all'articolo 6-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in tema di deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in tema di ingresso in Italia, per motivi di lavoro, di medici e infermieri stranieri.

Il testo vigente della disposizione oggetto di novella stabilisce che, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. **Il regime previsto dal predetto articolo 13 consente l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale di una professione sanitaria anche conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea, segnatamente la direttiva 2005/36/CE sul**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

riconoscimento delle qualifiche professionali, in deroga a quanto previsto agli articoli 49 (sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) e 50 (sugli esercenti le professioni sanitarie) del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e in deroga alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206, che disciplina, tra l'altro, l'attuazione della citata direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In tal modo, Regioni e Province autonome sono autorizzate a procedere al reclutamento dei professionisti e operatori sociosanitari con qualifiche conseguite all'estero. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata da un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle Regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo.

La lettera b) in esame, in primo luogo, differisce il termine anzidetto del 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, prolungando quindi di due anni l'applicabilità della disciplina derogatoria in oggetto.

Inoltre, inserisce in quest'ultima la previsione di un adempimento in capo ai professionisti: essi devono comunicare all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga da parte della Regione interessata e il nominativo della struttura sanitaria a contratto col Servizio sanitario nazionale presso cui prestano la propria attività, nonché ogni successiva variazione. Si prevede che la mancata ottemperanza a tali obblighi determini la sospensione del riconoscimento, fino a comunicazione di avvenuto adempimento.

Viene infine inserita la previsione che, fino al termine di cui sopra, la disciplina dell'ingresso per lavoro in casi particolari e quella dell'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati, poste rispettivamente dai richiamati articoli 27 e 27-quater del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applicano al personale medico e infermieristico assunto presso strutture sanitarie pubbliche e private, con contratto libero-professionale di cui all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001 ovvero con contratto di lavoro subordinato, entrambi di durata anche superiore a tre mesi e rinnovabili.

Articolo 6, comma 8-quater (Stabilizzazione del personale presso gli enti pubblici di ricerca)

Il comma 8-quater dell'articolo 6 proroga, con esclusivo riferimento agli enti pubblici di ricerca - di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale è possibile per l'amministrazione ricorrere alle tipologie di stabilizzazione del personale previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

Articolo 6, comma 8-sexies (Proroga dell'abilitazione scientifica nazionale)

L'articolo 6, comma 8-sexies, proroga la durata dell'abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari da 10 a 11 anni.

Articolo 9, comma 4-bis (Norma in materia di somministrazione di lavoro)

Il comma 4-bis dell'articolo 9 proroga dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 il termine finale di applicazione di una norma transitoria, relativa, nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro, alla durata complessiva delle



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. In base alla disposizione transitoria oggetto della rimodulazione temporale in esame, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione (o delle missioni) a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore; l'esclusione di tali limiti di durata è subordinata alla condizione che l'agenzia abbia comunicato all'utilizzatore la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato tra la medesima agenzia e il lavoratore.

Articolo 10, commi 11-bis e 11-ter (Proroga di termini in materia di Piano integrato di attività e organizzazione e Piano triennale per la prevenzione della corruzione)

L'articolo 10, comma 11-bis proroga al 31 marzo 2023 i termini previsti per l'adozione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni del Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

Articolo 22-bis (Obblighi di trasparenza)

L'articolo 22-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca un ulteriore differimento del termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge sulla concorrenza 2017 per l'inosservanza degli obblighi di trasparenza in materia di erogazioni pubbliche. Il termine di decorrenza è differito dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (all.n.1).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.n.1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005